

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3920/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del pollame del regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3899/89 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, delle uova e del pollame e dei cereali; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione degli importi fissi considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89<sup>(5)</sup>;

considerando che, ai fini di una corretta gestione degli importi fissi, è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni atinenti ai richiedenti; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno nonché la durata del periodo di validità dei titoli; che tuttavia la validità dei titoli deve essere limitata al 31 dicembre 1989, alla luce del periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3899/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0207 10 59, 0207 23 19, 0207 10 79, 0207 23 59, 0207 39 53, 0207 43 11, 0207 39 61, 0207 43 23, ex 0207 39 65, ex 0207 43 31, ex 0207 39 67, ex 0207 43 41, 0207 39 71, 0207 43 51, 0207 39 75, 0207 43 61, ex 0207 39 81 e ex 0207 43 71 di cui ai diversi numeri d'ordine ripresi nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3899/89, sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione.

*Articolo 2*

Il volume degli importi fissi è scaglionato nel corso dell'anno come segue:

- per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0020:
  - 15 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990,
  - 15 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990,
  - 20 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1990,
  - 50 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990;
- per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0030:
  - 10 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990,
  - 10 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990,
  - 20 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1990,
  - 60 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990.

*Articolo 3*

Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3899/89:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare alla soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore dell'allevamento e delle carni;

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989.

(2) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.

(3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.